



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

**Piano straordinario regionale quinquennale per la gestione e il
contenimento della specie cinghiale (*sus scrofa*)
ai sensi dell'art. 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e del D.M. 13
giugno 2023**



Dicembre 2024

Indice

1. Premessa
2. Basi normative
- 2.1 Motivazioni dell'intervento di controllo
3. Obiettivi generali e specifici
4. Analisi di contesto e Obiettivi gestionali
- 4.1 Danni all'agricoltura e incidenti stradali
- 4.2 Andamento delle popolazioni di cinghiale in Calabria e stima dell'entità numerica
- 4.3 Obiettivi gestionali
5. Ambito territoriale di intervento
- 5.1 Situazione relativa allo sviluppo e gestione della PSA
6. Periodi di intervento nel corso dell'anno
7. Coordinamento del piano
8. Attuazione degli interventi
9. Strumenti e tecniche per la rimozione selettiva degli animali
- 9.1 Cattura per mezzo di trappole mobili dotate di meccanismo a scatto o di chiusini fissi
- 9.2 Cattura mediante sistema di trappola di nylon "*Pig Brig*"
- 9.3 Abbattimento tramite tiro selettivo da appostamento fisso
- 9.4 Abbattimenti selettivi diurni/notturni alla cerca da autoveicoli o a piedi
10. Metodi di controllo incruenti
11. Individuazione delle figure competenti per il recupero dei capi feriti
12. Percorsi formativi
13. Sicurezza
14. Disposizioni in Aree protette
15. Disposizioni in Aree urbane
16. Monitoraggio
- 16.1 Raccolta e informatizzazione dei dati sulla gestione della specie (impatti e prelievi)
17. Definizione degli impatti causati dalle specie *target* sulle attività antropiche o sull'ambiente
- 17.1 *Reporting* annuale
18. Destinazione dei capi abbattuti
- 18.1 Disciplina relativa all'interramento delle carcasse di cinghiale in zone indenni

1. Premessa

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, è intervenuta a modificare la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Nello specifico, l’art. 1, comma 447, ha modificato l’art. 19 (Controllo della fauna selvatica), mentre l’art. 1, comma 448, ha introdotto l’art.19-ter (Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica).

L’art.19 ter, comma 1, dispone che, con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, sentito, per quanto di competenza, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, venga adottato un Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.

Con il Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, è stato adottato tale “*Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica*” che costituisce “lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell’attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura” (art.19 ter, comma 2).

Le attività di contenimento disposte nell’ambito del suddetto piano non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto (art.19 ter, comma 3).

Il predetto piano è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l’eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l’esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio (art.19 ter, comma 4).

In sintesi, quindi, il Piano straordinario nazionale di cui all’art. 19-ter della L. 157/92:

- è strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell’attività di gestione e contenimento numerico della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura;
- costituisce il primo momento di pianificazione, cui farà seguito l’adozione dei piani regionali ai sensi dell’art. 19 della legge n. 157 del 1992, che dovranno recepire i contenuti del piano straordinario;
- concede alle Regioni la facoltà di integrare i piani regionali di controllo della fauna, nel rispetto delle finalità di cui al comma 2 dell’art. 19 della L. 157/1992, con le indicazioni contenute nel Piano straordinario;

- riconosce ai PRIU (Piani Regionali di Interventi Urgenti) relativi alla gestione del cinghiale, introdotti con il Decreto-Legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito in Legge 7 aprile 2022, n. 29, la qualifica di “piani di azione e di intervento” finalizzati alla gestione dei cinghiali, anche in un’ottica di prevenzione della peste suina africana, qualora integrati con le prescrizioni del Piano straordinario, ove ritenuto necessario.

Risulta evidente come i Piani Straordinari si riferiscano prioritariamente alle attività di controllo faunistico, cercando di programmarne la gestione per le finalità previste al comma 2 dell’art. 19 della L. 157/92. Nei casi in cui il danno o la presenza in aree problematiche della specie non è stato risolto negli anni trascorsi con metodi incruenti, e dove è precluso l’intervento venatorio, si rende necessario procedere con l’applicazione routinaria degli interventi di prelievo. Ciò, seguendo sia le indicazioni date nel punto 2.8 del citato Allegato al Decreto 13 giugno 2023 sia la logica data da ISPRA (per gli ungulati) in tali situazioni: *“Esistono peraltro diverse situazioni (soprattutto nelle aree protette dove l’attività venatoria è sempre preclusa) in cui, qualora il controllo numerico diretto si dimostri la strategia con il miglior rapporto costi/benefici, le azioni possono acquisire un carattere routinario e non di straordinarietà. In questi casi sarebbe opportuno attuare una pianificazione faunistico-ambientale con respiro temporale adeguato e basata su approcci ben definiti ed i cui risultati siano oggettivamente verificabili”* (ISPRA nelle Linee guida per la gestione degli ungulati, 2013, pag. 153). Questo è l’approccio seguito per la stesura del presente documento.

D’altro canto, per come riportato anche nel succitato Piano straordinario nazionale *“Stante l’attuale situazione epidemiologica, con una recrudescenza della diffusione della peste suina africana soprattutto in alcune aree del paese, il piano di controllo straordinario deve essere implementato coerentemente con la strategia di gestione di questa gravissima malattia, adottata dalle autorità sanitarie competenti nonché con la relativa normativa vigente per la sua gestione, controllo ed eradicazione (decreto legge n. 9 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 29 del 2022) e con il Documento di indirizzo tecnico Interministeriale «peste suina africana (PSA) - Piano di azione nazionale sulla gestione del cinghiale. Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione». Il contenimento delle presenze di cinghiali andrebbe prioritariamente perseguito attraverso l’attività venatoria. Tuttavia, stante l’obiettivo di forte riduzione delle presenze condiviso nell’ambito dei PRIU, i Piani di abbattimento, qualora non completati, potranno essere terminati attraverso il Piano di controllo regionale”*.

Un cenno a parte meritano, quindi, le misure per il contenimento della peste suina africana (PSA) in Italia e, in particolare, in Calabria. A partire dal 7 gennaio 2022, infatti, in Italia è stata accertata la presenza della PSA nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria. Di conseguenza, al fine della salvaguardia della sanità animale, della tutela del patrimonio suino nazionale e dell’Unione europea e, non da ultimo, delle esportazioni e quindi del sistema produttivo nazionale e della relativa filiera, sono state approvate, con Decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, misure urgenti finalizzate all’eradicazione dalla malattia nei cinghiali e per prevenirne l’introduzione nei suini da allevamento (D.L. n. 9/2022).

La norma prevede che regioni e province autonome adottino un Piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (PRIU) che preveda gli obiettivi annuali del prelievo esclusivamente connessi al contenimento della peste suina africana. Tali Piani regionali, tenuto conto dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana e dell’esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i rischi sanitari e il relativo impatto economico che

l'epidemia può arrecare all'intero settore suinicolo italiano, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale e riguardano l'intero territorio nazionale, ivi incluse le aree protette (D.L. n. 9/2022, art.1 comma 4). Atteso il carattere emergenziale e quindi speciale di tale normativa, si ritiene che la stessa non possa essere incisa dalle disposizioni di cui all'art.19 ter, per come riportato nel Piano straordinario nazionale, se non nella misura in cui le modalità previste dalla legge n. 157 del 1992 consentano una più efficace attuazione dei piani medesimi (*Rif. Piano straordinario Nazionale*).

In attuazione della citata norma, in Calabria, con Decreto del Commissario ad Acta per la Sanità n.109 del 30/08/2022 è stato approvato il Piano regionale di interventi urgenti per l'eradicazione della Peste Suina Africana (PRIU) nella specie cinghiale (*Sus scrofa*), per la prevenzione e il controllo nei suini da allevamento.

Successivamente, è in data 25 aprile 2023 che viene rinvenuta, in provincia di Reggio Calabria, una carcassa di cinghiale morto a seguito del primo caso accertato di Peste Suina Africana (PSA), essendo risultato positivo il relativo test al virus effettuato nell'immediatezza del rinvenimento. Di conseguenza, è stata istituita dal Commissario ad acta della Sanità calabrese, una zona di restrizione che ha interessato 26 Comuni della provincia di Reggio.

Nell'ambito delle misure di controllo, contenimento ed eradicazione, si è quindi provveduto, con Decreto del Commissario ad Acta n.33 del 5/2/2024, all'approvazione del Piano di eradicazione della PSA – Regione Calabria 2024.

Con D.G.R.n.280 del 13/06/2024 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la redazione del Piano straordinario regionale quinquennale per la gestione e il contenimento della specie cinghiale (*sus scrofa*) ai sensi dell'art. 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e del D.M. 13 giugno 2023” ed è stato costituito presso il Dipartimento Agricoltura un Tavolo di coordinamento composto da personale appartenente allo stesso Dipartimento e dai rappresentanti delle Organizzazioni agricole, al quale è stata demandata la redazione del Piano stesso.

In ultimo, è intervenuta l'Ordinanza del Commissario alla PSA n.5/2024 che all'art.4 comma 11 dispone che *“Ai fini della riduzione della popolazione di cinghiali selvatici nei territori non ricadenti nelle zone soggette a restrizione e nella Zona CEV le regioni e province autonome attraverso i Piani regionali interventi urgenti” (PRIU) attuano il “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*sus scrofa*) e l'aggiornamento delle Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023-2028 e s.m.i. i cui target numerici saranno rimodulati annualmente a seguito dell'analisi degli anni precedenti”.*

Da quanto premesso, quindi, appare evidente come il presente piano trovi applicazione sul territorio regionale sulla base della situazione epidemiologica e della conseguente perimetrazione delle aree infette. Di conseguenza, l'attuazione è disciplinata dal PRIU e dal Piano di eradicazione regionale.

Relativamente agli interventi previsti per motivazione sanitaria, in connessione con le misure di prevenzione della PSA di cui al citato Decreto legge 9/2022, si rappresenta che per il cinghiale gli interventi di controllo non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale e riguardano l'intero territorio nazionale, ivi incluse le aree protette.

Relativamente alle aree protette regionali di cui alla l.r. 22/2023, il piano di controllo si prefigura, a tutti gli effetti, come un atto di programmazione connesso e necessario alla gestione dei siti della Rete Natura 2000 interessati e pertanto non è sottoposto alla procedura della valutazione di incidenza.

Il presente Piano è stato modificato alla luce delle indicazioni contenute nel parere di ISPRA prot.n.69385 del 17/12/2024.

2. Basi normative

Norme e disposizioni nazionali e comunitarie

Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»

Legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette»

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», e, in particolare, gli articoli 50 e 54, relativi al potere di ordinanza contingibile e urgente del sindaco

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» e, in particolare, l'art. 11-quattordicesimo, comma 5, il quale prevede la possibilità che le regioni e province autonome adottino piani di abbattimento selettivo degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157

Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 258, del 6 novembre 2007

Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in particolare, l'art. 7, che reca disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili

Regolamento (CE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e relativi regolamenti delegati della Commissione europea

Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»

Decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana»

Legge 29 dicembre 2022, n. 197 art. 1, comma 448, che ha modificato l'art. 19 ed introdotto l'art. 19 -ter della citata legge n. 157 del 1992

Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica” ai sensi dell'art. 19 ter della legge 157/1992

“Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA) – 2023-2028”, redatto ai sensi dell'art. 29 della L. n. 112 pubblicata nella G. U. del 16 agosto 2023 e firmato il 7 settembre 2023 dal Commissario Straordinario per la peste suina africana

Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5 del 2 ottobre 2024 concernente le “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana”

Norme e disposizioni regionali

Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i, recante “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio”

Legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 recante “Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità”

Piano Faunistico-Venatorio Regionale, prorogato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 49 del 4 agosto 2010 e con L.R. n. 26 del 30 maggio 2013

DCA n. 109 del 30/08/2022 recante approvazione del Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiali (PSA) 2022-2027(PRIU)

DCA n.33 del 5/02/2024 recante approvazione del Piano di eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiali (PSA) – Regione Calabria 2024

Delibera di Giunta Regionale n.208 del 13/06/2024 recante “Linee di indirizzo per la redazione del Piano straordinario regionale quinquennale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica ai sensi dell'art. 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n.157 e del D.M. 13 giugno 2023”

2.1 Motivazioni dell'intervento di controllo

E' l'art.19 comma 2 della L.157/1992 a stabilire che le attività di controllo delle specie di fauna selvatica sono attuate dalla Regioni per le finalità di seguito indicate:

- per la tutela della biodiversità,
- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico,
- per la tutela del suolo,

- per motivi sanitari,
- per la selezione biologica,
- per la tutela del patrimonio storico-artistico,
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche
- per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale.

Gli obiettivi gestionali, di cui al punto 2.1 dell'allegato al Decreto 13 giugno 2023 sono, per il cinghiale nel territorio regionale calabrese, i seguenti.

Per le motivazioni sanitarie:

riduzione della densità/consistenza allo scopo di ridurre il rischio di propagazione dell'infezione PSA ed altre malattie trasmissibili alle specie animali o all'uomo, nonché facilitare l'applicazione delle misure previste in emergenza a seguito di caso di infezione.

Per la tutela della biodiversità e del suolo:

riduzione degli impatti locali su habitat dovuti all'azione diretta e indiretta del cinghiale sul suolo: grufolamento, sentieramento, calpestamento; riduzione dell'impatto predatorio su specie ornitiche nidificanti a terra, su piccoli di mammiferi, anfibi e rettili di interesse conservazionistico.

Per la gestione del patrimonio zootecnico:

riduzione degli impatti derivanti dalla predazione su specie allevate/detenute e relativi al danneggiamento delle recinzioni di contenimento degli ambiti di allevamento o detenzione.

Per la tutela del patrimonio storico ed artistico:

rimozione degli impatti causati dalla specie a parchi e giardini storici e di pregio, nonché a manufatti di pregio.

Per la tutela delle produzioni agricole:

riduzione dei danni causati dalla specie alle essenze vegetali coltivate; aumento dell'efficacia delle attività di prevenzione ecologica dei danni, mediante la riduzione della densità della specie; intervento rapido nei casi localizzati (p.e. ingresso/presenza residua di capi entro le recinzioni predisposte a difesa delle colture).

Per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale:

interventi rapidi per la rimozione di capi presenti nelle aree urbanizzate ed in prossimità di vie di comunicazione; rimozione di soggetti che, in ogni luogo, che possano comportare problemi di sicurezza alle persone.

3. Obiettivi generali e specifici

Obiettivo generale del presente piano è garantire il contenimento della specie cinghiale, in coerenza agli obiettivi di conservazione e quindi la compatibilità tra la presenza e l'abbondanza della fauna e le attività antropiche, in particolare quelle legate al comparto agro-forestale e alla viabilità.

Per le specie cacciabili che presentano uno stato di conservazione favorevole, ma che sono responsabili di significativi impatti sulle attività antropiche, come il cinghiale, il piano prevede azioni mirate. Queste azioni non solo puntano a ridurre in modo consistente la frequenza e l'entità economica dei danni, ma si prefiggono, come risultato finale, una riduzione numerica delle popolazioni regionali della specie.

Obiettivi specifici, pertanto, sono:

- ridurre gli impatti causati dai cinghiali sulle attività antropiche e su quelle agricole
- ridurre gli impatti sugli incidenti stradali e tutelare la pubblica incolumità;
- ridurre gli impatti sulla biodiversità e sugli habitat naturali;
- evitare il rischio di interazione tra selvatici e domestici e di trasmissione di malattie negli intorno degli allevamenti;
- incrementare il prelievo in controllo sino al raggiungimento di quote equiparabili a quelle espresse dal prelievo venatorio.

4. Analisi di contesto e obiettivi gestionali

Gli obiettivi gestionali di cui al punto 2.1 dell'allegato al Decreto 13 giugno 2023 sono definiti di seguito, secondo le indicazioni in esso previste. Sono inoltre, di seguito, riportate informazioni circa lo status della specie cinghiale in Calabria aggiornate al 2024: trend dei danni alle coltivazioni, trend degli incidenti stradali in cui sia stata coinvolta la specie, andamento dei piani di prelievo e stima numerica, situazione sanitaria PSA.

4.1 Danni all'agricoltura e incidenti stradali

Nella tabelle 1 e figura 1 è riportata la ripartizione dei danni all'agricoltura provocati dagli cinghiali in Calabria tra il 2023 ed il 2024 per ATC. Il cinghiale come detto costituisce la causa principale del danno annuale, con un andamento percentuale in crescita nel periodo considerato. I valori indicati sono riferiti agli indennizzi pagati dagli ATC e dalla Regione, a seguito delle richieste inviate dagli agricoltori e delle perizie effettuate da tecnici abilitati.

ATC	danni a colture agricole 2023		danni a colture agricole 2024	
	n liquidazioni	importi	n liquidazioni	importi
CZ1	35	€ 43.361,50	19	€ 31.745,00
CZ2	15	€ 17.927,41	25	€ 51.899,85
CS3	1	€ 22.309,43	1	€ 24.036,60
VV1	105	€ 185.221,71	93	€ 181.572,95
VV2			69	€ 167.709,59
KR1	114	€ 732.116,00	42	€ 189.293,32

I danni totali ammontano, per il 2023 a € 1.000.963,05 e per il 2024 (dato parziale – giugno '24) a € 646.257,31.

	n	importi sentenze sinistri	danni a colture agricole 2023	danni a colture agricole 2024
catanzaro	50	€ 195.825,87	€ 61.288,91	€ 83.644,85
cosenza	16	€ 68.264,38	€ 22.309,43	€ 24.036,60
vibo valentia	26	€ 131.146,38	€ 185.221,71	€ 349.282,54
crotone	5	€ 27.104,79	€ 732.116,00	€ 189.293,32
reggio calabria	2	€ 8.579,03	€ 0,00	€ 0,00
		€ 430.920,45	€ 1.000.936,05	€ 646.257,31

Nella tabella precedente sono stati inseriti, per provincia, gli importi liquidati dalla Regione relativi

a sentenze per sinistri stradali e a danni su colture agricole. La Regione riceve annualmente, infatti, numerose richieste di risarcimento da cittadini che hanno subito danni a seguito di collisioni con animali selvatici.

Le informazioni raccolte, che rappresentano sicuramente una sottostima del fenomeno, mostrano, in linea di massima, una diffusione costante delle casistiche con picchi di richieste in alcune zone, soprattutto per quanto riguarda i danni alle colture (fondovalle e centri abitati).

Purtroppo è da rilevare l'assenza di dati omogenei e completi su tutto il territorio regionale. Questo è il motivo per cui la Regione intende implementare i dati in uno specifico portale regionale dedicato.

I dati relativi agli abbattimenti per provincia sono invece i seguenti:

PRELIEVI	2019	2020	2021	2022	2023
catanzaro	1.757	3.926	5.014	3.199	9.479
cosenza	2.429	4.927	5.477	3.679	13.245
vibo valentia	1.044	2.112	2.483	2.095	5.652
crotone	354	586	581	825	2.211
reggio calabria	1.253	2.282	2.546	1.517	2.266

Si evidenzia la crescita degli abbattimenti, che risultano così suddivisi nell'ultimo anno:

catanzaro	9479
cosenza	13245
vibo valentia	5652
crotone	2211
reggio calabria	2266
	32853
gestione conservativa	23956
girata	76
caccia di selezione	8897
altro tipo	13
	32942

4.2 Andamento delle popolazioni di cinghiale in Calabria e stima dell'entità numerica

La consistenza del cinghiale è notoriamente difficile da stimare a causa del comportamento e delle abitudini del suide. Esistono in letteratura diversi metodi per stimare l'entità numerica dei cinghiali in un territorio. Tale stima, tuttavia, presenta notevoli difficoltà di natura biologica, metodologica e organizzativa. Ciò è connesso sostanzialmente alle caratteristiche intrinseche della specie e alla mancanza di serie storiche di dati affidabili.

I dati raccolti dagli AA.TT.C. nelle aree di gestione programmata della caccia, infatti, risultano spesso carenti di un approccio campionario solido, compromettendone l'affidabilità. Tali dati, peraltro, sono, in alcuni casi, molto variabili in quanto risentono del livello organizzativo dell'ATC e della corrispondente capacità di trasmettere in maniera corretta e completa l'informazione.

Le tecniche di monitoraggio attualmente disponibili per gli ungulati non si rivelano adeguate per stimare con precisione i parametri delle popolazioni di cinghiali. Inoltre, le metodologie di analisi disponibili risultano insufficientemente robuste, per cui è necessario procedere ad una analisi e ad

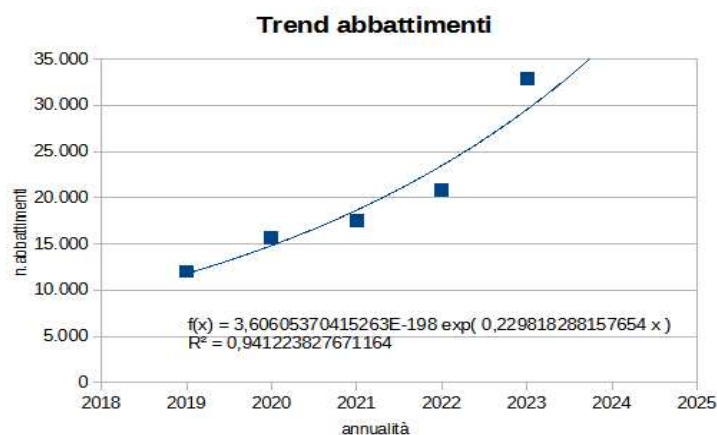
una lettura integrata di tutti i dati e di tutte le informazioni disponibili.

A livello nazionale, le regioni hanno inteso procedere in maniera differente, sulla base delle informazioni disponibili.

D'altro canto, vi è da osservare che, a prescindere dal metodo specifico utilizzato per il calcolo della popolazione di cinghiale in un territorio che, probabilmente, tende a sottostimare la reale numerosità della specie, ai fini della presente analisi del rischio, tale errore non influisce sulla validità delle successive analisi, né sulle disposizioni del Piano.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo usato in Calabria, si è inteso utilizzare la serie storica degli abbattimenti nel periodo 2019-2023 [numero medio annuale di cinghiali ufficialmente rimossi in caccia collettiva (braccata/girata/a singolo), in caccia di selezione e attività di controllo (condotta in territorio venabile e nelle aree protette, ai sensi della L. n. 157/92 e della L. n. 394/91)], in quanto è risultata essere la serie più completa.

Per la stima dell'entità numerica della popolazione di cinghiali, si è partiti dall'analisi della serie storica dei dati relativi agli abbattimenti nel periodo 2019-2023, che evidenzia una tendenza all'incremento esponenziale sul territorio regionale.



Successivamente, si è proceduto all'applicazione speditiva del metodo di Bosch, Jaime, Peris et al. (2012), che prevede di associare ad ogni categoria di copertura del suolo di tipo naturale o semi-naturale un valore compreso tra 0 e 2 in base alle risorse potenziali che esso può fornire ad una popolazione di cinghiale per come segue:

0 a tutte quelle categorie che non offrono alcuna risorsa (es.: rocce nude o aree a copertura vegetale rada);

1 a tutte quelle categorie che possono offrire solo rifugio o solo alimentazione;

2 a quelle categorie che contemporaneamente forniscono rifugio ed alimentazione.

Successivamente il dato così riclassificato è stato utilizzato per calcolare la densità di cinghiali di una determinata area secondo la seguente formula:

$$PD_i = \frac{\sum H_i}{\sum [(A''2''*1) + (A''1''*0.5) + (A''0''*0.1)]}$$

in cui

PD= densità dell'area i

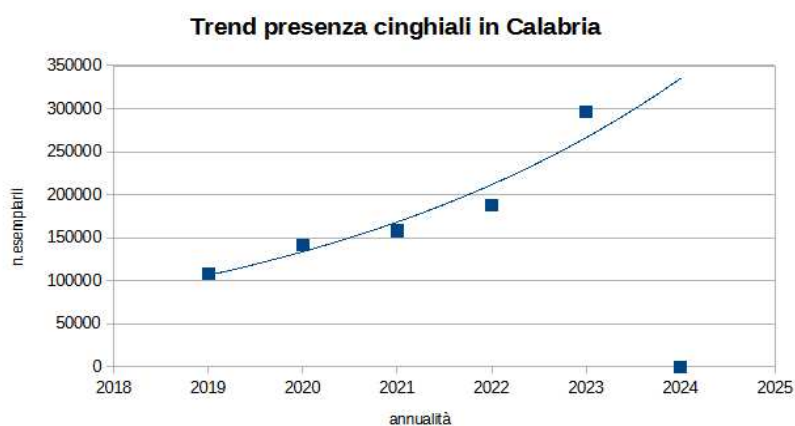
H = numero di animali abbattuti per l'area i

A''2''= superficie classificata con valore 2 per l'area i

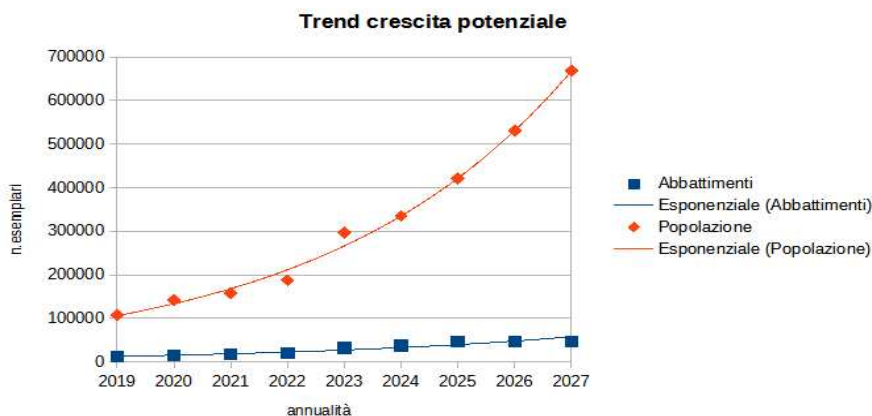
A''1''= superficie classificata con valore 1 per l'area i

A''0'' = superficie classificata con valore 0 per l'area i

Il trend del numero di animali stimati sul territorio regionale è riportato nella figura seguente.



Considerato che il numero dei capi abbattuti annualmente può andare incontro a fluttuazioni molto rilevanti, in relazione all'andamento della produttività delle popolazioni (anch'esse fluttuanti in relazione alla disponibilità alimentare e alle condizioni meteo), si può ragionevolmente ipotizzare che le presenze superino i 300.000 capi.

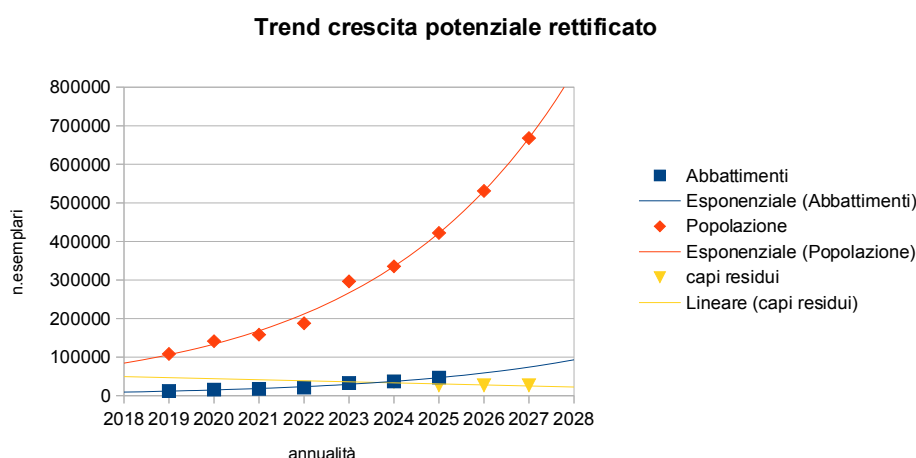


La proiezione dei dati per gli anni futuri, basata sull'ipotesi di mantenimento del trend attuale, evidenzia un incremento eccessivo della popolazione di cinghiali, non compatibile con le condizioni d'uso del territorio.

Tali dati sono stati incrociati con quelli relativi alle denunce di incidenti autostradali (sentenze di sinistri passate in giudicato) e ai danni a colture agricole denunciati e liquidati dalla Regione nel periodo 2021-2024, rilevando così il valore economico medio annuale dei danni, risultato in linea con i dati relativi agli abbattimenti.

4.3 Obiettivi gestionali

L'analisi effettuata evidenzia la necessità urgente, in linea con i dati relativi ai danni su agricoltura e sinistri stradali, di invertire in maniera decisa la tendenza in atto, puntando ad un trend lineare di presenze.



Con riferimento a quanto proposto nel “*Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni strategiche per l’elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023 – 2028*” elaborato dal Commissario straordinario alla PSA nel 2023, si considera come tendenziale l’obiettivo prefissato di 43.000 capi da abbattere sull’intero territorio regionale, di cui 23.000 in piano di prelievo per la caccia in braccata, girata e a singolo (art. 18, lett. d) L. n. 157/92), 10.000 in piano di prelievo per la caccia di selezione (art.11-quaterdecies, c.5, L.n.248/2005) e 10.000 Prelievo per il controllo (art. 19, c.2, e art. 19-ter, L. n. 157/92; art. 11 c.4 e art. 22 c.6, L n. 394/91). Di questi, ed in considerazione del fatto che l’attività di controllo risulta l’unica azione sotto diretto controllo delle Aree Protette, la Regione Calabria recepisce l’obiettivo sul controllo definito dal Piano straordinario di 10.000 capi, ponendolo come **obiettivo minimo di piano**.

La Regione Calabria, in coerenza con le indicazioni del Piano Straordinario, intende quindi incrementare il prelievo con metodi a limitato disturbo ambientale, operando in armonia con la conservazione delle specie non target. Pertanto, si opererà sul territorio con il fine precipuo di aumentare in modo significativo l’entità degli animali abbattibili con metodi selettivi (caccia di selezione) oltre a incrementare l’entità del prelievo attraverso la caccia collettiva. Al fine di raggiungere l’obiettivo dell’abbattimento dell’80% dei capi, così come previsto dal Piano nazionale, si prevede un depopolamento progressivo dei capi fino al raggiungimento dell’80%,

secondo il seguente schema

Piano di intervento annuale			
Anno	Numero stimato di capi	Percentuale da abbattere	Numero capi da abbattere
2025	300.000	80%	240.000
2026	180.000	80%	144.000
2027	90.000	70%	63.000
2028	67.500	60%	40.500
2029	67.500	60%	40.500
	67.500	60%	40.500

La percentuale di ripartizione tra attività nel territorio a caccia programmata e attività nei Parchi Regionali e Nazionali prevede per ciascun anno una percentuale di ripartizione del 70% e 30%, così come riportato nella tabella seguente.

	Numero stimato di capi	Percentuale da abbattere	Numero capi da abbattere
AA.TT.C.	210.000	80%	168.000
Parchi nazionali e regionali	90.000	80%	72.000

Sulla base dell'estensione territoriale dei parchi nazionali e regionali, si prevede la seguente ripartizione di abbattimenti:

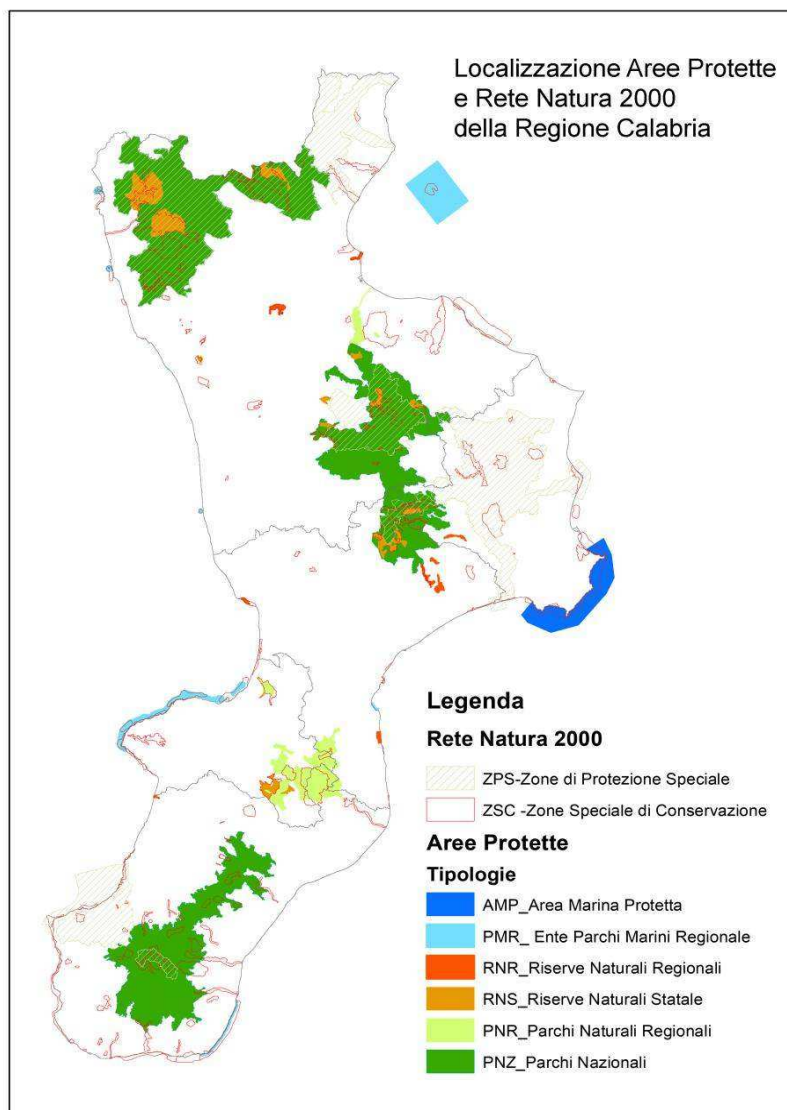
Parco Nazionale del Pollino: 27.486 capi

Parco Nazionale dell'Aspromonte: 18.426 capi

Parco Nazionale della Sila: 21.038

Parco Regionale delle Serre: 5.049.

Si riporta di seguito la carta delle aree protette regionali.



Gli obiettivi per provincia e ATC sono i seguenti:

Ripartizione del prelievo per Provincia				
		Numero di capi stimati	Numero di capi da abbattere (80%)	% ripartizione sulla superficie
ATC n. 1 e 2	Catanzaro	47.566	38.053	16%
ATC n. 1 e 2	Reggio Calabria	63.322	50.658	21%
ATC n. 1 e 2	Crotone	34.158	27.326	11%
ATC n. 1 e 2	Vibo Valentia	22.659	18.127	8%
ATC n. 1, 2 e 3	Cosenza	132.294	105.836	44%
TOTALE		300.000	240.000	

I suddetti target numerici potranno essere rimodulati annualmente a seguito dell'analisi dei risultati

conseguiti negli anni precedenti.

Lo sforzo di prelievo dovrà essere maggiore nelle aree meno vocate, in cui la presenza della specie provoca significativi impatti negativi sulle attività agro-zootecniche. In tali aree i prelievi saranno intensificati, con l'obiettivo di ridurre i danni in maniera consistente nell'arco dei cinque anni di validità del Piano straordinario.

Nello specifico, il prelievo, per incidere significativamente sulla quota di popolazione che ne traina la crescita, dovrà essere il più possibile selettivo e orientato verso specifiche classi di sesso ed età (giovani e femmine), secondo la seguente tabella:

	Prelievo complessivo	Femmine	Maschi
Giovani (0-12 mesi)	60%	50%	50%
Adulti (oltre 12 mesi)	40%	65%	35%

Le disposizioni attuative, compresa l'assegnazione dei singoli obiettivi agli AA.TT.C., la ripartizione delle aree e le attività di verifica sono demandate al competente settore del Dipartimento Agricoltura, nell'ambito della propria competenza.

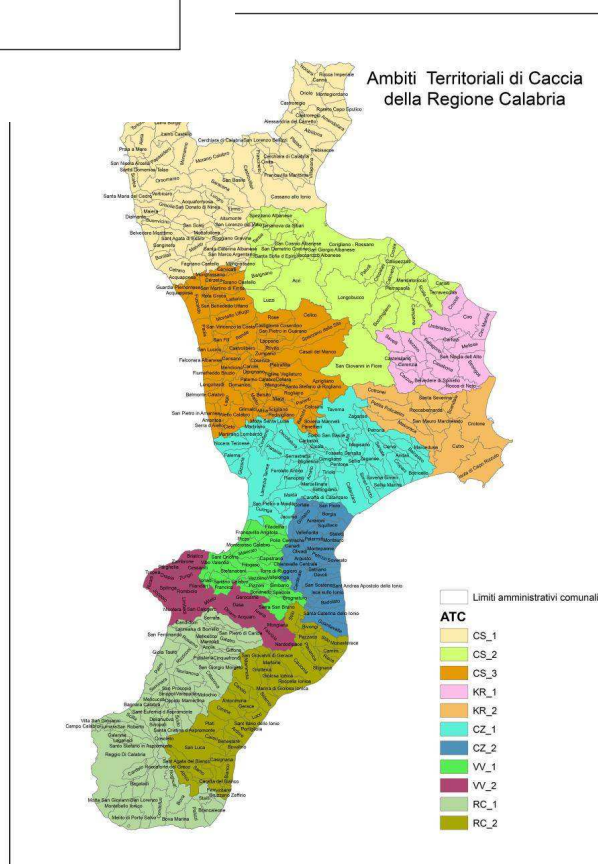
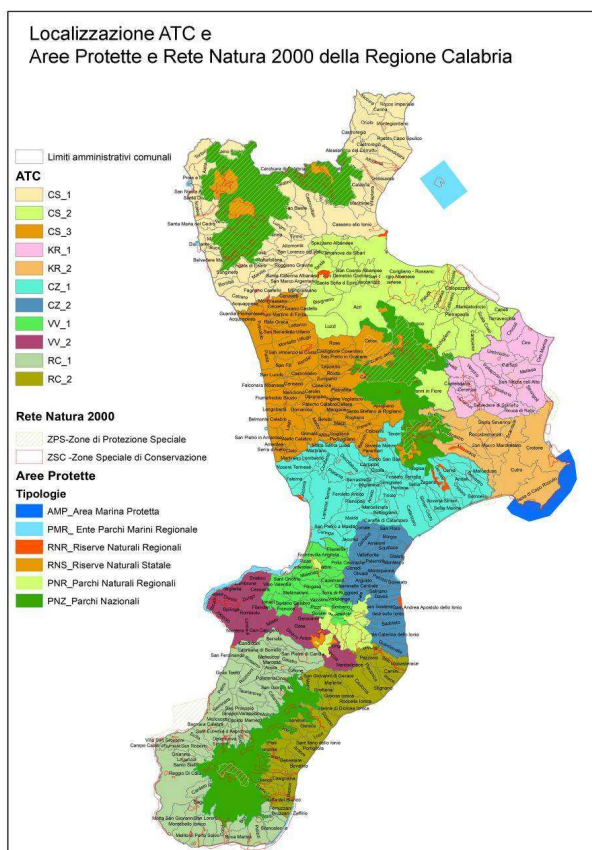
5. Ambito territoriale di intervento

Il presente piano ha valenza sull'intero territorio regionale.

Alla luce dell'attuale situazione epidemiologica e della sua successiva evoluzione, l'attuazione avverrà tramite gli strumenti e le procedure previsti dal

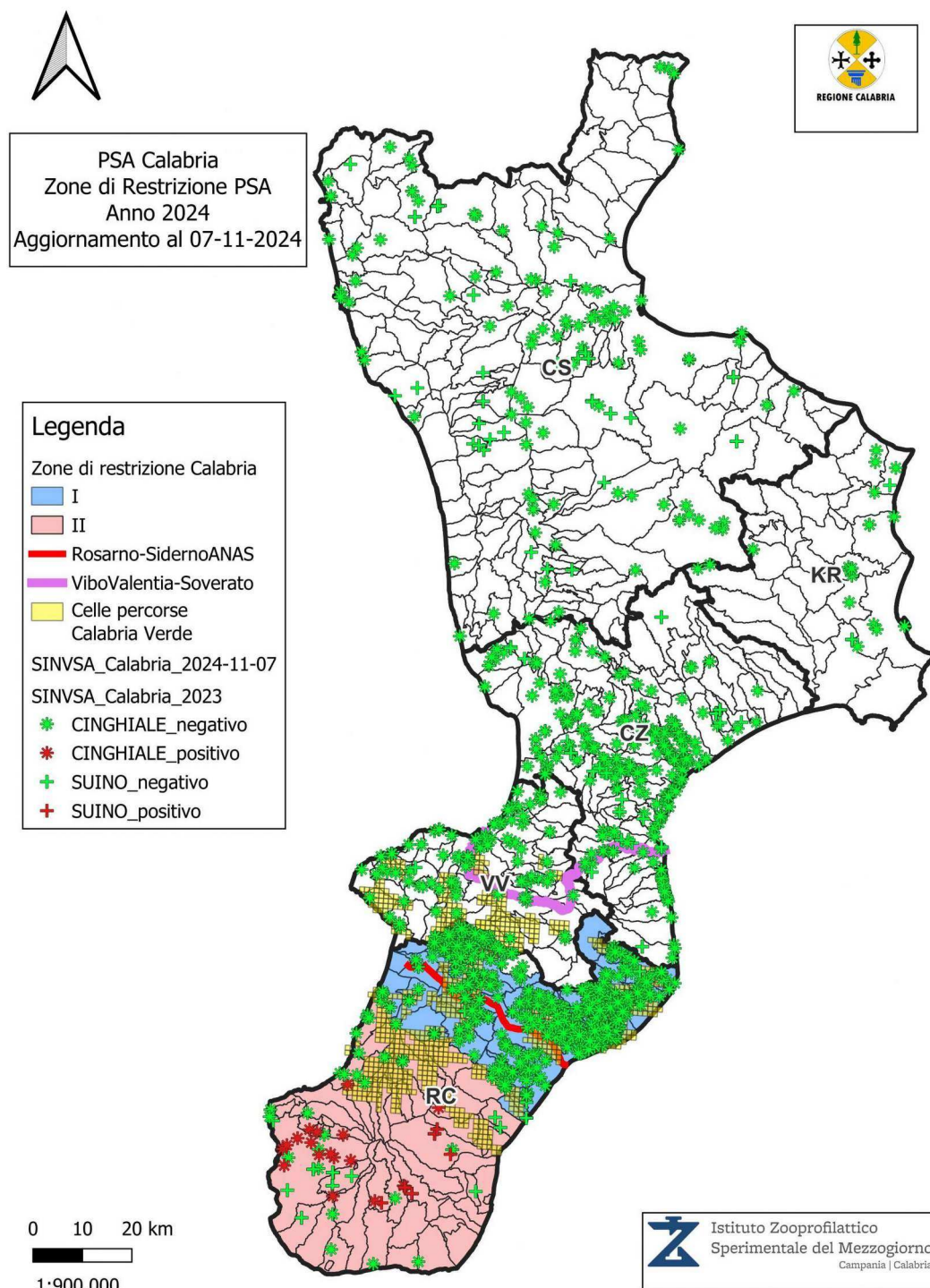
- Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*)” (d’ora in avanti PRIU) per le zone indenni
- Piano di eradicazione PSA per le zone sottoposte a restrizione.

Si riporta di seguito la mappa degli AA.TT.C. e quella degli AA.TT.C.in sovrapposizione alle aree protette.

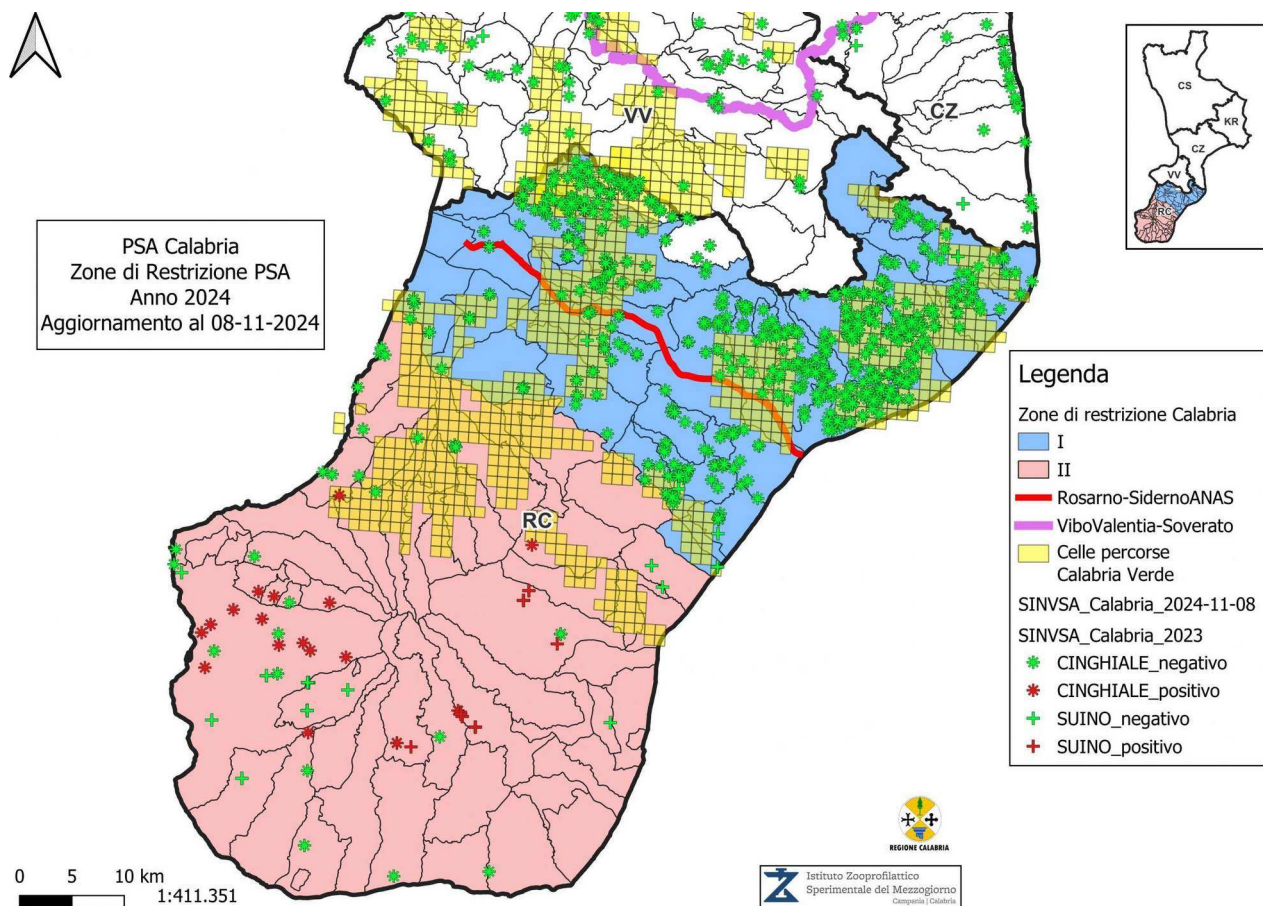


5.1 Situazione relativa allo sviluppo e gestione della PSA

Dall'insorgenza della peste suina africana (PSA) nella popolazione di cinghiale in Italia, si è assistito ad una espansione delle aree soggette a restrizione, che ha interessato anche la Calabria. L'assetto territoriale della zona soggetta a restrizioni, allo stato attuale (mappa aggiornata al 7/11/2024), è riportato nella mappa seguente, elaborata dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno.



Mappa tratta dal sito <https://oev.izsmpartici.it/category/peste-suina-africana/situazione-epidemiologica-calabria-2024/>



Mappa Dettaglio delle aree soggette a restrizione in Calabria (tratta dal sito <https://oev.izsmportici.it/category/peste-suina-africana/situazione-epidemiologica-calabria-2024/>)

Questa mappa è soggetta a variazioni in base all'andamento della PSA in Calabria, è aggiornata periodicamente e consultabile liberamente all'indirizzo web suindicato.

Da essa, è possibile verificare la distribuzione delle superfici di zone indenni e aree soggette a restrizioni.

6. Periodi di intervento nel corso dell'anno

Il presente piano avrà durata quinquennale (2025-2029), con articolazione annuale delle fasi di raggiungimento degli obiettivi specifici ed eventuale rimodulazione delle azioni previste.

Il prelievo potrà essere svolto

- con continuità durante tutto l'arco dell'anno, tenendo in debito conto la stagionalità e l'area di intervento, così da non determinare situazioni critiche per altre specie, in particolare per quelle di interesse conservazionistico;
- senza limitazione di orario;
- nelle zone di protezione, nel periodo di apertura della caccia collettiva, contestualmente all'attività venatoria svolta nei territori circostanti;

- nei periodi di caccia collettiva al cinghiale, le azioni di controllo potranno essere effettuate solo nelle ore notturne col metodo del tiro selettivo da appostamento fisso, fatta eccezione per la cattura con trappole e chiusini.

7. Coordinamento del piano

L'art.19 ter comma 4 della L.157/1992 prevede che il piano sia attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Ferma restando la competenza attribuita al GOT, a causa dell'attuale presenza di PSA in regione, il dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale della Regione ha costituito, per le finalità di controllo strettamente definite dal presente piano, la costituzione di un tavolo tecnico, di cui fanno parte

- Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale
- Regione Calabria –Dipartimento Salute e Welfare
- Associazioni Agricole (Coldretti, Copagri, CIA, Confagricoltura)
- Associazioni Venatorie

Considerato l'importante ruolo dei Sindaci nella gestione del territorio, si prevede di estendere la composizione del tavolo tecnico anche ad un rappresentante di ANCI.

Frequente è l'interlocuzione del tavolo anche con gli AA.TT.C.

Le attività di coordinamento saranno finalizzate a conseguire gli obiettivi previsti, attraverso l'armonizzazione delle modalità e delle tempistiche di intervento tra tutti gli Istituti di gestione presenti sul territorio (ambiti di caccia pubblici e privati, aree protette ai sensi della legge n. 157 del 1992, art. 10, comma 8, e art. 21, comma 1, lettera c), ai sensi della legge n. 394 del 1991. A tal fine, il coordinamento provvederà ad esaminare i risultati del monitoraggio periodico per come rappresentato di seguito, ad analizzarne i risultati e a programmare eventuali azioni correttive.

8. Attuazione degli interventi

Ai sensi dell'art. 19-ter, comma 4, della legge n. 157 del 1992, sono soggetti attuatori degli interventi di controllo le figure di seguito indicate:

- personale d'Istituto (polizia provinciale e locale, guardie venatorie, Corpi forestali regionali e forestali);
- società private, ditte specializzate o operatori professionali, cooperative e singoli professionisti, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco;
- cacciatori, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA,

indipendentemente dall'Ambito territoriale in cui risultano iscritti nonché dalla forma di caccia da questi prescelta;

- proprietari e conduttori dei fondi (con ciò intendendo anche il personale dipendente aziendale), previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco. Proprietari e conduttori possono altresì essere designati per la sorveglianza delle trappole faunistiche;
- veterinari in servizio presso la sanità pubblica, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale.

Per l'esercizio di questa attività è previsto l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

Tutto il personale volontario, inclusi i proprietari e conduttori, coinvolto nelle attività di controllo faunistico con utilizzo di armi, devono essere in possesso di licenza per l'esercizio venatorio e di adeguata copertura assicurativa RCT per le attività di cui trattasi.

Risulta necessario, comunque che gli operatori siano stati formati attraverso specifici corsi sulla base di programmi validati da ISPRA, allo scopo di garantire la selettività, sicurezza ed efficienza delle attività condotte. La Regione curerà il periodico aggiornamento degli operatori.

9. Strumenti e tecniche per la rimozione selettiva degli animali

Il piano di controllo deve garantire la selettività dei metodi, minimizzare il disturbo alle altre specie faunistiche, ottimizzare il rapporto tra sforzo di intervento e catture e salvaguardare la sicurezza per gli operatori e i fruitori del territorio. I sistemi utilizzati per il controllo numerico che soddisfano i requisiti sopra riportati sono sostanzialmente tre: cattura mediante trappole o recinti, abbattimenti da appostamenti fissi e azioni collettive.

Alla luce delle modifiche apportate all'art. 19 della L. 157/92, per le attività di controllo e contenimento della specie, oltre alle modalità previste per l'attività venatoria, sono consentite per il controllo le seguenti tecniche e modalità applicative, ai sensi del punto 3.1.11 dell'Allegato al Decreto 13 giugno 2023:

a) catture mediante reti, gabbie e trappole, con abbattimento diretto in situ o a seguito di trasferimento presso centro di sosta in coerenza con le indicazioni per la peste suina africana mediante arma da fuoco, sedazione ed eutanasia;

b) abbattimenti selettivi diurni/notturni alla cerca da autoveicoli o a piedi, mediante:

armi da fuoco dotate di ottiche di mira, con strumenti per l'attenuazione del rumore, a imagin termico, a infrarossi o a intensificazione di luce, eventualmente dotate di telemetro laser, o con l'ausilio di strumenti di illuminazione (torce o fari);

archi da caccia, con l'ausilio di strumenti di illuminazione (torce o fari), binocoli anche dotati di telemetro laser;

c) abbattimenti selettivi diurni/notturni su appostamenti, fissi o temporanei, anche utilizzando esche alimentari attrattive (mais in granello), mediante:

armi da fuoco dotate di ottiche di mira, con strumenti per l'attenuazione del rumore, a imaging termico, a infrarossi o a intensificazione di luce, eventualmente dotate di telemetro laser, o con l'ausilio di strumenti di illuminazione (torce o fari),

archi da caccia, con l'ausilio di strumenti di illuminazione (torce o fari), binocoli anche dotati di telemetro laser;

d) abbattimenti selettivi in girata, con l'ausilio di un singolo cane, detto «limiere», caratterizzato da buone doti naturali (capacità olfattiva, costanza e metodo sulla traccia) e ben addestrato e collegato al conduttore; il conduttore e il cane limiere hanno conseguito uno specifico brevetto che ne certifichi l'operatività e la selettività attestato da valutatori esperti abilitati da disciplinari adottati da enti o associazioni regolarmente riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 529 del 1992 dal Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste.

e) abbattimenti in braccata ridotta con l'ausilio di mute selettive, costituite da una coppia di ausiliari o mute con 4 cani che hanno conseguito uno specifico brevetto per coppia o muta che ne certifichi l'operatività e la selettività, attestato da valutatori esperti abilitati da disciplinari adottati da enti o associazioni regolarmente riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 529 del 1992 dal Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste.

L'utilizzo delle braccate può essere previsto esclusivamente in casi e contesti particolari, ad esempio nel caso di presenza di cinghiali in aree agricole con limitata vegetazione naturale o in situazioni accertate di forte concentrazione, al fine di intervenire in tempi rapidi in condizioni di tempo e luogo che escludano significativi impatti su altre specie selvatiche. Essa è ammessa anche allorquando gli interventi siano da eseguirsi in aree agricole con altezza delle colture che non consenta l'osservabilità ed il tiro selettivo da appostamento, od in aree cespugliate o densamente boscate soggette alle medesime condizioni di scarsa visibilità.

L'utilizzo di tale tecnica è consentito:

- in tutto l'arco annuale, nelle aree agricole soggette a danni effettivi o potenziali coltivate con colture (p.e. mais, favino, girasole, ecc.) tali che, per altezza e sviluppo vegetativo, non permettano l'avvistabilità dei cinghiali e quindi l'efficace utilizzo risolutivo delle altre tecniche di prelievo;
- i cani da seguita impiegati debbono garantire durante le azioni di controllo una adeguata selettività sulla specie cinghiale.

Gli abbattimenti con armi da fuoco in interventi di controllo dovranno prevedere preferibilmente il ricorso a munizioni atossiche (senza piombo).

La Regione ha già predisposto l'organizzazione, con il supporto delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale, di specifici corsi di formazione per Bioregolatori, conformi ai programmi predisposti dall'ISPRA, indirizzato ai proprietari o ai conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio

9.1 Cattura per mezzo di trappole mobili dotate di meccanismo a scatto o di chiusini fissi

La tecnica che si configura di minore impatto sull'ecosistema è quella che prevede l'utilizzo di

trappole o recinti (chiusini e *corral*) autoscattanti nei quali vengono posizionate esche alimentari per la cattura degli animali. Secondo esperienze in altre realtà italiane, mediante questa metodologia è più probabile che vengano catturati soggetti giovani e piccoli, mentre tra gli adulti sono le femmine ad essere catturate più frequentemente.

Tale modalità deve comunque rispettare i seguenti requisiti:

- a) le trappole o i chiusini possono essere installati e gestiti dai proprietari o conduttori dei fondi agricoli;
- b) le trappole o i chiusini dovranno essere visitati almeno una volta al giorno dall'incaricato o attraverso dispositivi a distanza.;
- c) in caso di cattura i cinghiali dovranno essere abbattuti con arma da fuoco dal bioregolatore o dal proprietario o conduttore del terreno agricolo, in possesso di abilitazione all'esercizio venatorio (o suoi dipendenti, familiari o bioregolatori) che hanno in gestione la gabbia o il chiusino;
- d) qualsiasi altro animale catturato va immediatamente liberato.

Il foraggiamento sarà strettamente funzionale all'attivazione del chiusino e adeguato al contesto ambientale. Per adescare i cinghiali dovrà essere utilizzato preferibilmente mais in granella.

Le spese di foraggiamento e di gestione della trappola sarà a carico dell'affidatario che potrà disporre, in maniera autonoma (autoconsumo o cessione a CLS), degli animali catturati.

9.2 Cattura mediante sistema di trappola di nylon "Pig Brig"

Nelle località in cui sussistano le giuste condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità verranno attuati interventi di cattura dei cinghiali attraverso le trappole *Pig Brig*.

La trappola *Pig Brig* è costituita da una rete di nylon a maglia quadrata, di forma circolare e di diametro variabile, sostenuta da alberi e/o paletti e parzialmente ancorata al terreno tramite picchetti.

Questa tipologia di trappola è stata ideata appositamente per ottimizzare le catture di cinghiale in qualunque situazione ambientale (dalle aree boschive, anche montuose, alle zone paludose e/o planiziali agricole). La trappola permettere catture multiple, offrendo la possibilità di rimuovere anche interi branchi in una sola cattura.

Nello specifico questa tipologia di cattura prevede tre fasi successive:

a) **Fase gonna alzata:** l'ultima porzione della rete è sollevata per permettere il passaggio dei cinghiali all'interno di questa struttura senza nessun impedimento. Questa fase può durare alcuni giorni, generalmente è compreso tra 1-2 giorni e 15-20 giorni. Durante questa fase la trappola viene foraggiata al fine di far abituare i cinghiali ad entrare all'interno della trappola. In questa fase vengono inoltre installate delle fototrappole per il monitoraggio continuo delle strutture e dei siti di cattura.

b) **Fase gonna abbassata:** una volta che è stata constatata l'abitudine dei cinghiali ad entrare nella trappola, l'ultima porzione della rete viene abbassata e fissata al suolo tramite picchetti. Ciò consente, a differenza di un chiusino classico, di catturare interi gruppi, consentendo ai cinghiali di entrare senza poter uscire. È cruciale non avere fretta nell'attivare la trappola ed effettuare questa operazione esclusivamente dopo aver constatato tramite fototrappolaggio che tutti i componenti del gruppo si siano abituati al sistema di cattura.

c) **Successivo abbattimento:** tutti i capi catturati dovranno essere abbattuti e tutte le operazioni andranno eseguite evitando qualsiasi forma prevedibile di sofferenza per gli animali. Tutte le operazioni dovranno avvenire in condizioni di assoluta sicurezza sia per gli operatori che per le altre persone che potrebbero trovarsi nel raggio di azione delle armi impiegate.

Per l'abbattimento dei capi catturati potranno essere impiegate, oltre che le armi da fuoco previste

anche per le altre tecniche contemplate in seno al presente Piano.

Cattura accidentale di altre specie

Qualora nella trappola siano catturati esemplari di specie selvatiche diverse dal cinghiale, dovranno essere liberati immediatamente. Nel caso di cattura incidentale di canidi o altre specie zootecniche dovranno essere immediatamente avvisati i servizi veterinari dell'ASL di competenza che procederà secondo quanto previsto per legge.

Tempi d'intervento

Le attività di controllo a mezzo cattura potranno essere attuate durante tutto l'anno, programmando i tempi e la durata degli interventi in modo da garantire la sicurezza durante lo svolgimento delle operazioni ed ottimizzare il rapporto costi/benefici tenendo conto dei seguenti fattori:

- ☐ periodi di maggior efficacia dei sistemi di prelievo;
- ☐ periodi di maggiore criticità per la specie dovuta alla minore disponibilità di risorse trofiche naturali;
- ☐ periodi di maggiore sensibilità per gli habitat naturali e le attività antropiche, per i danni ai coltivi nei mesi precedenti il picco dei danni (primavera e inverno);
- ☐ periodi di maggiore sensibilità delle specie e/o degli habitat di interesse conservazionistico alle azioni di prelievo.

9.3 Abbattimento tramite tiro selettivo da appostamento fisso

Tale attività deve essere svolta facendo ricorso alle seguenti metodiche:

- a) le armi utilizzate devono essere munite di adeguata ottica di mira;
- b) è obbligatorio l'utilizzo di munizioni di calibro non inferiore a 6,5 mm e bossolo non inferiore a 40 mm;
- c) il tiro selettivo deve avvenire da posizione fissa ed è obbligatorio posizionarsi in modo tale che l'ogiva vada sempre e comunque ad impattare contro il terreno, indipendentemente dall'esito del tiro;
- d) è consentita la realizzazione di punti di attrazione tramite l'uso di attrattivi con le seguenti prescrizioni:
 - realizzazione di non più di un punto di alimentazione ogni 50 ha di superficie dell'unità territoriale interessata;
 - utilizzo esclusivo di mais in granella o in pannocchie;
 - quantitativo massimo di cibo da somministrare giornalmente in ciascun punto di alimentazione pari ad un kg di granella di mais;
 - sospensione della somministrazione di alimentazione attrattiva al termine azioni previste.

Ogni appostamento fisso dovrà essere gestito dagli AA.TT.C. competenti per il territorio, i quali provvederanno a cartografare le postazioni e trasmetterle alla Regione Calabria che autorizza.

9.4 Abbattimenti selettivi diurni/notturni alla cerca da autoveicoli o a piedi

L'attività di abbattimento dei cinghiali selvatici può essere attuata anche con il metodo alla "cerca" con veicolo, anche notturna, e sparo dallo stesso - non dall'interno dell'abitacolo - purché fermo e tale da consentire all'operatore una postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna.

Mediante armi da fuoco dotate di ottiche di mira, con strumenti per l'attenuazione del rumore, a *imaging termico*, a infrarossi o a intensificazione di luce, eventualmente dotate di telemetro laser, o con l'ausilio di strumenti di illuminazione (torce o fari);

Azioni collettive - Girata

Tali azioni, si svolgeranno in orario diurno con le seguenti modalità e limitazioni:

- a. sono impiegabili fucili con canna ad anima liscia o rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica classificate come armi da caccia o armi sportive dotate di sistema di puntamento, è previsto l'utilizzo di munizioni di calibro anche inferiore a 5,6 mm e bossolo inferiore a 40 mm. I caricatori delle armi a canna rigata semiautomatiche dovranno contenere un massimo di cinque colpi con la possibilità di valutare fucili a canna liscia a palla unica a piombo;
- b. l'azione di controllo è effettuata esclusivamente utilizzando il metodo della girata, fino a un massimo di 15 bioregolatori abilitati di cui 1 bioregolare conduttore di cane limiere opportunamente selezionato e adeguatamente addestrato;

Il territorio sul quale si svolgono le azioni collettive deve essere adeguatamente segnalato con cartelli indicanti l'attività di controllo in atto.

In caso di ferimento di capi durante le operazioni di controllo, si deve procedere obbligatoriamente al recupero degli stessi, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici quali radiotrasmittenti, telefonini e droni, inoltre, in orario serale e notturno, è consentito l'uso di strumentazione ottica per l'amplificazione della luce notturna, termocamere, fari, dispositivi di puntamento laser.

Ai sensi del Codice della Strada è vietato l'utilizzo di fonti luminose per individuare gli animali da strade pubbliche o aperte al pubblico transito.

Gli Operatori al controllo così come i proprietari dei terreni che si avvalgono della facoltà di attuare direttamente il piano di controllo sui propri terreni durante le azioni di controllo sono tenuti a indossare un giubbotto ad alta visibilità.

Nei territori, nei periodi e nelle giornate in cui viene esercitata la collettiva al cinghiale, le azioni di controllo possono essere effettuate solo nelle ore notturne col metodo del tiro selettivo da appostamento fisso, fatta eccezione per la cattura con trappole e chiusini. Il recupero dei capi feriti viene operato con l'ausilio di cani appositamente addestrati.

L'attività di controllo faunistico effettuata, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/92, sulla specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 all'ordinanza 5/2024 "*Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana*".

10. Metodi di controllo incruenti

Al fine di prevenire gli impatti alle coltivazioni da parte dei cinghiali, si prevede di ricorrere anche a sistemi di prevenzione (recinzioni fisse o elettrificate a protezione delle colture,...)

Ai sensi della esperienza maturata nel territorio regionale, non sempre è possibile evitare il prelievo della fauna selvatica problematica mediante l'utilizzo di sistemi di prevenzione dei danni. L'inefficacia dei più comuni mezzi di dissuasione può avvenire per la rapida assuefazione degli elementi di disturbo (acustici, olfattivi, visivi).

Sussistono altresì problemi di carattere economico ed ecologico che possono rendere non conveniente l'utilizzo di alcuni mezzi di prevenzione, nella valutazione dei costi/benefici della loro applicazione.

Ai sensi del punto 2.8 dell'Allegato al Decreto 13 giugno 2023 il ricorso ai mezzi di prevenzione incruenta può coadiuvare gli interventi di prelievo nei contesti in cui non si riesca a realizzare un'effettiva e consistente riduzione delle specie causa delle criticità, per carenza di personale o per mancata condivisione degli obiettivi di riduzione delle presenze. I metodi alternativi previsti dalla Regione Calabria sono caratterizzati da un basso impatto sulle specie non *target* e sugli habitat

delle aree di intervento. Nelle situazioni in cui i metodi alternativi sono concretamente attuabili in quanto potenzialmente efficaci il loro impiego potrà essere contemporaneo al controllo cruento (abbattimento e/o cattura).

Al fine di prevenire frequentazione di ambiti urbani e periurbani da parte dei cinghiali, la Regione sostiene, diffonde e pubblicizza il ricorso anche a sistemi di prevenzione di tipo ecologico, quali:

- a) la messa in sicurezza/frequente pulizia di cassonetti e/o punti di raccolta dell'immondizia di origine domestica o attività ristorative pubbliche in ambito urbano e lungo le strade;
- b) specifiche ordinanze di divieto di alimentazione dei cinghiali (ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 221 del 2015);
- c) pulizia dei margini stradali dalla vegetazione spontanea erbacea e arbustiva;
- d) obbligo di mantenere puliti e sgomberi terreni e aree private da vegetazione infestante;
- e) eliminazione delle micro discariche e rimozione delle carcasse di animali ai margini delle aree abitate e lungo scarpate, margini stradali e piazzole di sosta;
- f) installazione di apposita cartellonistica «animali selvatici vaganti» - integrata da altre segnalazioni verticali, orizzontali o luminose (eventualmente riportante un numero utile a cui fornire eventuali segnalazioni);
- g) installazione di sistemi di illuminazione stradale in tratti particolarmente critici;
- h) apposizione di limiti di velocità lungo i rettilinei e nei tratti con limitata visibilità (curve, tornanti);
- j) installazione di recinzioni;
- k) installazione di dossi.

11. Individuazione delle figure competenti per il recupero dei capi feriti

Il recupero dei capi viene operato nel caso si registri il ferimento (o sospetto ferimento) di esemplari di cinghiale durante le attività di caccia o di controllo. Il recupero viene operato con l'ausilio di cani appositamente addestrati (cani da traccia su pista di sangue). Il conduttore e il cane hanno conseguito uno specifico brevetto che ne certifica l'operatività, attestato da valutatori esperti abilitati da disciplinari adottati da enti o associazioni regolarmente riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 529 del 1992 dal Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste.

I binomi cane-conduttore inseriti in apposito Registro regionale entrano a far parte di un servizio di recupero che opera sulla base di un apposito regolamento regionale e prevalentemente sotto il controllo della Polizia provinciale. Il servizio di recupero viene generalmente attivato immediatamente dopo il ferimento tramite comunicazione telefonica. Una volta localizzati, gli esemplari - qualora non morti in conseguenza della ferita riportata - vengono soppressi e quindi recuperati.

Le finalità di questo tipo di intervento sono di carattere:

- a) etico (riducendo il periodo di agonia degli esemplari feriti);
- b) sanitario (la perdita di sangue, in caso di animali infetti da PSA, rappresenta un vettore di diffusione del *virus* particolarmente efficace e pericoloso);
- c) gestionale (nell'ambito dei piani di prelievo basati su quote numeriche, i capi non recuperati e dei quali non sia noto il destino non sono conteggiati tra i prelievi effettuati, portando quindi a ridurre i tassi di prelievo effettivi);
- d) di salute pubblica (la presenza di capi feriti può comportare rischi per l'incolumità dell'uomo e dei suoi animali da compagnia).

Il recupero dei capi feriti si configura come un intervento gestionale finalizzato a minimizzare le sofferenze degli esemplari e ad ottimizzare l'attività venatoria, evitando il rischio di causare tassi di prelievo superiori a quelli programmati. Il recupero dei capi feriti non costituisce attività venatoria e si può svolgere anche nelle aree precluse all'esercizio venatorio e nei giorni in cui non è consentita la caccia.

Il conduttore può eseguire l'intervento di recupero portando con sé un'arma (tra quelle idonee all'eventuale abbattimento del capo ferito) o può essere accompagnato da personale di istituto o coadiuvanti al controllo, che procederanno poi all'eventuale abbattimento.

12. Percorsi formativi

La preventiva formazione degli operatori è essenziale affinché si minimizzino rischi di impatti indesiderati sull'ambiente, si assicuri un'elevata efficacia degli interventi e si garantisca la sicurezza di lavoro. La formazione implementa la capacità di individuare le specie sul territorio, comprendere i possibili movimenti degli animali, riconoscere gli individui e le classi sulle quali è necessario intervenire al fine di ottenere un risultato di riduzione delle presenze, ed individuare gli strumenti più idonei per intervenire con selettività ed efficienza (tipologie di trappole, di strumenti per la visione notturna, gli attenuatori di suono). Pertanto gli operatori demandati al controllo devono aver frequentato specifici corsi di formazione conformi a programmi predisposti da ISPRA e superato una prova di abilitazione.

Particolare attenzione è stata riposta, in tutto il territorio regionale, alle attività di formazione ed informazione del personale coinvolto nella gestione della malattia sia in ordine agli aspetti prettamente sanitari che di gestione faunistica, che ha interessato anche gli altri Enti/soggetti coinvolti (polizia provinciale, ATC, cacciatori, enti parco, carabinieri forestali, NAS, ecc.).

Per gli operatori già formati la regione valuterà la necessità di un aggiornamento della formazione posseduta alla luce dei contenuti dello schema di programma di corso per operatori del controllo predisposto da ISPRA. L'eventuale aggiornamento dovrà avvenire entro dodici mesi dall'approvazione del presente piano.

13. Sicurezza

Le condizioni di sicurezza sono valutate preventivamente già nella fase di individuazione degli

appostamenti e durante l'esercizio venatorio. È fatto obbligo dell'uso di gilet/abbigliamento ad alta visibilità.

14. Disposizioni in Aree protette

Il nuovo art. 19-ter della legge n. 157/1992 prevede che le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano straordinario siano attuate anche nelle aree protette.

Al riguardo, pur prendendo atto della cronologia delle diverse disposizioni normative, si evidenzia la necessità di definire i rapporti tra la legge quadro che disciplina la caccia (legge n. 157/1992) e la *lex specialis* relativa alle aree protette (legge n. 394/1991). Pertanto, non può prescindersi dal coinvolgimento dell'ente di gestione dell'area protetta per quanto riguarda la predisposizione di piani di controllo della fauna selvatica, in quanto lo stesso si configura come l'unico soggetto a conoscenza dei delicati equilibri ecologici che caratterizzano l'area protetta medesima con riferimento alle diverse componenti di rilevanza ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art.1 della legge. Pertanto, in tali aree il controllo della fauna selvatica è esercitato attraverso le procedure di cui alla legge n.394/1991 sulle aree protette e al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sulla Peste Suina Africana, prevedendo un coordinamento tra le attività condotte dentro e fuori dall'area protetta, che potrà essere assicurato dai reparti dipendenti dai Comandi regionali dei carabinieri forestali, nei soli termini di vigilanza, dalle polizie provinciali o dal personale regionale all'uopo autorizzato.

L'art.11 comma 4 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) prevede che nelle aree protette di carattere nazionale eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi siano disciplinati nel regolamento del parco, e che gli stessi debbano avvenire «per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco ed essere attuati dal personale dell'ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente parco stesso».

L'art. 22, comma 6 della medesima norma prevede che nelle aree protette regionali eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi siano disciplinati nel regolamento del parco ovvero, qualora non vi sia il regolamento, in conformità alle direttive regionali «per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati da personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso ente».

Ai sensi dell'art.3 della L.R.22/2023 “Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità”, il sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità, di seguito aree protette regionali, comprende

- Parchi regionali e Riserve naturali regionali istituiti ai sensi delle relative leggi regionali, nel quadro generale dei principi di cui alla legge 394/1991;
- rete regionale della biodiversità, che comprende siti appartenenti alla rete ecologica europea, denominata rete Natura 2000 (SIC e ZPS), aree di collegamento ecologico funzionale e zone umide di importanza internazionale.

Gli enti di gestione possono incaricare ditte specializzate o coinvolgere le aziende agricole per l'attuazione degli interventi di abbattimento o cattura. Fermo restando il rispetto dell'autonomia dell'ente di gestione, appare opportuno l'impiego di metodi di controllo che non rechino disturbo alla fauna presente nelle aree protette.

Nel caso in cui gli Enti gestori delle aree protette regionali non si adeguino al piano regionale entro sei mesi dalla sua adozione, la Regione può prevedere il commissariamento dell'Ente gestore

medesimo per l'attuazione del piano (punto 2.9 del Piano straordinario nazionale).

15. Disposizioni in Aree urbane

Ai sensi degli artt. 19 e 19 ter della L. 157/1992, come di recente modificata, il presente piano di controllo è attuato anche *“nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.”*

Nei centri abitati è data possibilità al Sindaco di intervenire con Ordinanza comunale all'abbattimento dei cinghiali, mediante personale qualificato e autorizzato appartenente ai corpi di Polizia Municipale e Polizia Provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio o mediante i selecontrollori iscritti negli appositi elenchi autorizzati dalla Regione.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per i Sindaci di esercitare il potere di ordinanza su interventi di controllo e rimozione della fauna in ambito urbano al ricorrere dei presupposti indicati agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Le operazioni di abbattimento sono vietate:

- nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali;
- nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali.

Nelle suddette aree sono previste azioni di cattura del cinghiale mediante trappole.

Nelle restanti aree è consentito soltanto l'uso di fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

È vietato sparare da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima del fucile in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agrosilvo-pastorale.

È vietato altresì sparare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione.

Tutti gli operatori dovranno essere muniti di licenza per l'esercizio venatorio e polizza assicurativa in corso di validità, dovranno essere idoneamente informati sulle tecniche, armi e procedure da adottare da parte del Direttore delle Operazioni e dovranno indossare appositi indumenti ad alta visibilità (gilet e cappellino).

Particolare attenzione dovrà essere riservata all'attribuzione dei settori di tiro ed alle modalità di apertura del fuoco, con espresso divieto di sparare qualora gli ungulati si trovino sui crinali o in zone che non rendano visibile la zona - retrostante alla linea di tiro, o che non siano messe altrimenti in sicurezza.

Alle zone canoniche di accesso all'area dovrà essere apposta dal giorno precedente evidente

cartellonistica indicante il luogo, la data e l'orario delle operazioni di abbattimento.

Le operazioni di abbattimento andranno attuate nella direzione di minor pericolo rispetto ai luoghi abitati o alle strade più vicine.

Gli operatori dovranno mantenersi in contatto radio tra di loro per tutta la durata delle operazioni.

Il sindaco dovrà ordinare la chiusura al traffico del tratto di strada interessato.

Le operazioni dovranno essere effettuate nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza pubblica ed interrotte immediatamente in caso di avverse condizioni climatiche o di situazioni particolari che possano mettere a rischio la sicurezza degli operatori o di terze persone;

16. Monitoraggio

La valutazione dell'efficacia del Piano si basa sui risultati conseguiti in funzione degli obiettivi prefissati, essa dovrà tenere conto di:

- Danni all'agricoltura (zone maggiormente colpite, tipo di cultura e importo indennizzo);
- Danni alle risorse naturali (zone maggiormente colpite, tipo di habitat danneggiato, monitoraggio specie avifaunistiche di interesse comunitario);
- Danni agli autoveicoli dovuti alle collisioni con gli animali;
- Efficacia dei metodi di difesa;
- Conformità su quanto riportato nel piano

Tra i parametri che annualmente debbono essere valutati, e sul cui andamento è importante basare le eventuali modifiche ai piani annuali, si evidenziano i seguenti:

- 1) valutazione dello sforzo di prelievo (rapporto tra il numero di capi prelevati ed il n. di uscite effettuate, anche in relazione agli operatori coinvolti, alle aree di prelievo e alle metodologie adottate);
- 2) valutazione dei tassi riproduttivi annuali (p.e. n. feti/femmina; rapporto tra striati/adulti nel periodo primaverile/estivo) in aree campione mediante foto-trappolaggio e altri metodi di conteggio (battute campione, transects, censimenti a vista, uscite di caccia) secondo un programma di monitoraggio che è stato proposto ai gestori delle aree protette regionali e nazionali e ai gestori delle UdG;
- 3) valutazione del numero di sinistri stradali in cui è coinvolta la specie e loro trend inter-annuale;
- 4) valutazione dell'entità della fruttificazione forestale (a livello almeno provinciale);
- 5) andamento dei danni da cinghiale alle colture agricole;
- 6) valutazione del numero di capi oggetto di predazione naturale.

Al fine di garantire lo sfruttamento ottimale dei dati raccolti a fini gestionali è indispensabile raccogliere i dati relativi a tutte le azioni di prelievo (caccia e controllo) e a tutti gli animali prelevati. Inoltre, per garantire la piena interoperabilità delle due fonti di dati (azioni di prelievo e animali prelevati) è indispensabile che ogni azione di caccia o controllo venga identificata in modo univoco con un codice alfanumerico e delle coordinate, da riportare nella scheda contenente le informazioni relative all'intervento. Analogamente, ogni animale abbattuto o catturato deve essere identificato in modo univoco con un codice alfanumerico corrispondente, per esempio, al codice stampato sulla fascetta inamovibile applicata al garretto dell'animale dopo l'abbattimento, o a quello presente sulla marca auricolare applicata all'animale catturato e traslocato in vivo.

Tali informazioni andranno inserite nel *reporting* trasmesso annualmente ad ISPRA, insieme alla cartografia aggiornata dei distretti di caccia, delle zone di braccata, dei punti di sparo e dei siti dove

sono stati realizzati gli interventi di controllo.

Dunque il monitoraggio annuale dei risultati risulta essere di fondamentale importanza per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Contestualmente, mediante la valutazione del Piano sarà quindi possibile studiare lo stato di salute degli habitat e delle specie faunistiche inserite in direttiva su cui il cinghiale esercita un impatto negativo.

16.1 Raccolta e informatizzazione dei dati sulla gestione della specie (impatti e prelievi)

Tutte le attività di controllo faunistico sono registrate giornalmente attraverso l'app Xcaccia, già disponibile.

Tale sistema garantisce per ogni uscita la registrazione, tra l'altro, delle seguenti informazioni:

- a) data e luogo;
- b) operatore responsabile;
- c) metodo utilizzato;
- d) ora inizio intervento e ora chiusura;
- e) capi prelevati (per specie e classe di sesso/età)

La Regione provvede quindi al controllo periodico su:

- a) stato di realizzazione dei piani e verifica del corretto conseguimento della struttura di prelievo;
- b) verifica dell'efficacia e della selettività delle tecniche utilizzate, in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi generali del piano di ciascuna specie/periodo.

17. Definizione degli impatti causati dalle specie *target* sulle attività antropiche o sull'ambiente

Nell'attuazione dell'aggiornamento del piano regionale per recepire i contenuti del piano straordinario, così come previsto dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992, si rende necessario standardizzare le procedure di raccolta e analisi dei dati oggettivi sia per i danni causati dai cinghiali alle attività agricole, ai manufatti ed all'ambiente che ai danni da sinistro stradale.

Una raccolta dettagliata e standardizzata di tali informazioni, unitamente alla raccolta dei dati di tutte le forme di abbattimento, permetterà alla Regione un monitoraggio in tempo reale oltreché una valutazione critica della gestione condotta e dei suoi effetti, in relazione agli obiettivi individuati.

La raccolta dei dati dovrà avvenire esclusivamente in formato digitale, attraverso L'Ambito Territoriale di Caccia competente per territorio, sul sito ed il modello unico individuati dalla Regione.

Le informazioni contenute dovranno esser le seguenti:

- Per i danni all'agricoltura
 - Data evento
 - Data Verifica
 - Comune, località, foglio di mappa e particella al NCEU
 - Coordinate GPS
 - Presenza Prevenzione: SI/NO
 - Tipo di prevenzione (es: recinzione in rete, recinzione in filo spinato, recinzione elettrificata, abbattimenti, acustico, chimico, altro)
 - Funzionalità: attiva/inattiva o danneggiata

- Danni da cinghiali ben identificati: SI/NO
 - Danni da altre specie: SI/NO
 - Indicare altre specie: _____
 - Tipo danno rilevato: (consumo diretto, calpestio, scavo, sfregamento, altro)
 - Danno ad alberi da frutto
 - Tipo di coltura danneggiata
 - Superficie danneggiata (ha)
 - Raccolto perso (q)
 - Danno effettivo stimato (€)
 - Danno periziato (€)
 - Danno indennizzato (€)
 - Ripristino del cotico
 - Ripristino impianti/vigneti/alberi da frutta
- Per i danni da sinistro stradale
 - Data e ora evento
 - Data Verifica
 - Comune, località,
 - Nome strada e chilometrica
 - Tipo di strada (A=autostrada; E = extraurbana; U = urbana
 - Coordinate GPS
 - Organo di polizia intervenuto: PS = Polizia Stradale; CC = Carabinieri PL = Polizia Municipale/Polizia Provinciale; altro)
 - Presenza di sistemi di prevenzione/dissuasione, ecopassi: SI/NO
 - Tipologia automezzo: Targa – r/c – revisione
 - Morti: SI/NO
 - Feriti: SI/NO
 - Tipologia danni
 - Animale morto/ferito/fuggito
 - Danno periziato (€)
 - Danno indennizzato (€)

La raccolta e l'analisi di dati oggettivi sugli impatti causati dai cinghiali alle attività agricole, ai manufatti, all'ambiente (a specie e habitat di interesse conservazionistico) e sulle collisioni con autoveicoli causati dal cinghiale nonché sugli interventi di prevenzione degli stessi potrà prevedere inoltre:

Danni all'agricoltura

- a) promozione, all'interno delle diverse associazioni di categoria degli agricoltori, di un sistema di denuncia e accertamento dei danni che tenda, per quanto possibile, verso la digitalizzazione delle procedure;
- b) individuazione di un flusso di informazioni che garantisca l'accertamento dei danni sul campo nel minore tempo possibile rispetto alla segnalazione dell'evento;

- c) utilizzo, da parte dei diversi soggetti preposti alla verifica dei danni, di un'unica scheda di rilevamento dei danni;
- d) adozione, da parte dei soggetti competenti, di un prontuario per la quantificazione dei danni causati dalla fauna e, in particolare, dal cinghiale, che fornisca ai rilevatori tutti i parametri tecnici ed economici per l'effettuazione delle perizie e la definizione di rimborsi;
- e) adozione di un unico listino di riferimento per i prezzi e i costi (Ismea) al fine di conseguire un'omogeneità dei diversi archivi di dati;
- f) utilizzo, da parte dei diversi soggetti preposti alla verifica dei danni, di un'unica scheda di rilevamento degli interventi di prevenzione, al fine di conseguire un'omogeneità dei diversi archivi di dati;
- g) la georeferenziazione dei danni e degli interventi di prevenzione mediante l'impiego di GPS (palmari, smartphone dotati di app di raccolta dati, comunicanti sia con gli uffici preposti all'attivazione delle verifiche sia con gli uffici della polizia provinciale o della regione deputati al coordinamento degli interventi di controllo), così da avere mappe -anche in tempo reale- della distribuzione dei danni sul territorio e pianificare interventi rapidi e mirati;
- h) lo stretto coordinamento tra i diversi soggetti preposti agli indennizzi e alla prevenzione dei danni e alla raccolta delle relative informazioni sul territorio regionale;
- i) lo stretto coordinamento tra i diversi istituti di gestione e gli uffici regionali competenti per il raggiungimento di un'omogeneità per quanto concerne i criteri e i parametri di rilevamento, quantificazione, indennizzo/risarcimento dei danni;
- j) individuazione di un flusso di informazioni che garantisca il rapido indennizzo dei danni (entro l'anno dell'evento); k) la raccolta regolare e continuativa dei dati.

La raccolta di tali informazioni potrà permettere la quantificazione:

- a) dell'ammontare del danno causato (economico, superficie danneggiata);
- b) della tipologia di coltura danneggiata e della distribuzione temporale e geografica degli eventi di danno;
- c) dell'entità, della tipologia e della distribuzione temporale e geografica degli strumenti di prevenzione allestiti.

Incidenti stradali

- a) lo stretto coordinamento tra i diversi soggetti preposti alla verifica degli incidenti stradali e alla raccolta delle relative informazioni sul territorio regionale;
- b) utilizzo, da parte dei diversi soggetti preposti ai sopralluoghi sull'incidente, di un'unica scheda di rilevamento dei dati al fine di conseguire un'omogeneità dei diversi archivi;
- c) la georeferenziazione degli eventi mediante l'impiego di GPS (palmari, smartphone dotati di app di raccolta dati, comunicanti sia con gli uffici preposti alle denunce sia con gli uffici della polizia provinciale o della regione deputati al coordinamento degli interventi di controllo), così da avere

mappe -anche in tempo reale- della distribuzione degli incidenti sul territorio, effettuare delle valutazioni sulle caratteristiche delle strade e pianificare interventi rapidi e mirati di prevenzione (pulizia dei margini stradali, apposizione di opportuna cartellonistica informativa, di autovelox o limiti di velocità) nonché eventuale rimozione rapida di animali che stazionano nelle zone di transito;

d) la raccolta regolare e continuativa dei dati.

17.1 Reporting annuale

La Regione provvede annualmente a trasmettere ad ISPRA un report sui risultati conseguiti nell'ambito dei piani regionali realizzati negli ATC al fine di permettere una comprensione dello stato di avanzamento delle strategie di gestione e degli sforzi attuati sulla base del formato stabilito dal predetto Istituto.

18. Destinazione dei capi abbattuti

I capi abbattuti, sulla base della diffusione della PSA, delle disposizioni previste dalla norma in merito e delle indicazioni previste nel PRIU e nel Piano di eradicazione, potranno essere destinati a:

- Autoconsumo
- Filiera
- Interramento
- Incenerimento

Trattandosi di disposizioni attuative connesse alla necessità di limitare e controllare il rischio di diffusione della PSA, si rimanda alle disposizioni del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria.

18.1 Disciplina relativa all'interramento delle carcasse di cinghiale in zone indenni

Le carcasse di animali morti in allevamento sono definite dalla normativa comunitaria come (SOA) sottoprodotti di origine animale (omissis.... corpi interi o parti di animali o altri prodotti ottenuti da animali non destinati al consumo umano...). Tali sottoprodotti vengono suddivisi in categorie specifiche (1-2-3) in base al livello di rischio per la salute pubblica e degli animali (art. 8,9,10 del Reg. UE 1069/09).

Gli animali selvatici sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento 1069/2009, a meno che essi siano affetti o si sospetti siano affetti da una malattia infettiva diffusiva; nel qual caso rientrano nella categoria a più alto rischio, ossia cat. 1 (in tal caso lo smaltimento dovrà avvenire come per le specie domestiche d'allevamento).

Pertanto, salvo quest'ultimo caso si potrà procedere allo smaltimento destinando le carcasse all'interramento o alla termodistruzione.

Nelle zone indenni, di conseguenza, è possibile consentire l'interramento dei capi, nel caso di animali che non siano affetti o non presentino segni di PSA.

Al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute degli animali, dell'uomo ed i danni all'ambiente, lo smaltimento dovrà preferibilmente avvenire in zone isolate.

In ambito aziendale, quindi, sarà necessario procedere come segue:

- individuare preventivamente un'area isolata idonea all'interramento, previa valutazione geologica (assenza di falda acquifera, assenza di rischio idrogeologico,...);
- segnalare l'abbattimento dei capi tramite l'utilizzo dell'APP Xcaccia, allegando la fotografia georeferenziata dell'animale abbattuto;
- provvedere al corretto interrimento della carcassa (almeno 1 m di profondità e utilizzo di calce spenta).

In merito alla necessità di **campionamento**, si riporta quanto segue.

L'Ordinanza 5/2024 del Commissario alla PSA definisce le misure di eradicazione e sorveglianza della Peste Suina Africana (PSA) che devono essere applicate in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Fermo restando quanto previsto all'art.9 (Misure di controllo sul territorio nazionale non interessato dalla malattia), all'Art. 5 (Sorveglianza sui cinghiali selvatici) è previsto che *“Ogni singolo cinghiale morto o moribondo, catturato e abbattuto **nelle zone soggette a restrizione e nella Zona CEV**, deve essere testato per PSA. Le carcasse degli animali morti o moribondi devono essere smaltite secondo il regolamento (CE) 2009/1069, mentre i capi catturati e abbattuti devono essere gestiti secondo la presente ordinanza nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza di cui all'allegato 1 (Linee guida per misure di biosicurezza per gli abbattimenti di cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione per PSA e nella zona CEV). Qualora le condizioni geologiche lo consentano, previa autorizzazione dell'ACL, è consentito l'interramento in loco dei capi ritrovati morti”*.

Da ciò si deduce, quindi, che, **in zona indenne, in caso di assenza di lesioni o sintomi riferibili alla PSA, il campionamento non è necessario.**